

namento giudiziario entra lo stesso signor ministro nel sentimento della Commissione, ritengo che sarà o col sistema delle assisie od in altro modo provveduto agl'inconvenienti che di sopra lamentavo, e di cui mi proponevo di parlare. Adotterò pertanto dopo tali dichiarazioni il progetto dell'articolo proposto dal Ministero, mentre prima d'aver udito le medesime mi proponevo d'appoggiare l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

ARNULFO, relatore. Io non ripeterò le osservazioni fatte dal signor guardasigilli per dimostrare che lo scopo di questa legge, in quanto tende a che si mandi la decisione delle cause la cui sentenza fu cassata ad un magistrato diverso, non è determinato da motivi di sospetto che non si applichino attualmente con imparzialità ed intelligenza le leggi, non facciasi buona giustizia, e mi limiterò a dire che la Commissione ben altamente proclamò che l'integrità e l'imparzialità dei magistrati le sono note, ma anche quando si ha la massima buona volontà di essere imparziale vi hanno delle condizioni in cui uno si trova, delle circostanze in cui a sua insaputa diventa parziale senza saperlo, motivo per cui io debbo qui, a nome della Commissione, altamente proclamare che, sebbene abbia dato e voglia dare appoggio al progetto di legge di cui si tratta, a ciò fare niun motivo m'indusse meno onorevole per la magistratura e pregiudicievole alla reputazione di cui gode a giusto titolo.

Farò poi osservare all'onorevole deputato Tola, che per verità io non ho addotto nella relazione i motivi che potevano esservi in appoggio dell'opinione che la Commissione ha adottata, ma ho accennato soltanto le principali ragioni per le quali abbracciò l'opinione medesima, il che ho esplicitamente dichiarato nella relazione.

Io non ho accennato che la Sardegna avesse l'incomodo di attraversare il mare, perchè era un fatto sicuramente notorio; non ho supposto che i testimoni della Sardegna fossero meno arrendevoli al disposto della legge di quello che lo fossero gli altri testimoni; ed io credo che, il caso occorrendo, questi testimoni farebbero quello che fanno gli altri, cioè obbedirebbero alle disposizioni che hanno per scopo di tutelare le persone e le sostanze dei cittadini; io non ho accennato a linguaggi speciali di alcune provincie della Sardegna, inquantochè io non avevo nozioni speciali a tal riguardo; ma, toccando nella relazione degli imbarazzi derivanti dal linguaggio che si usa in diversi paesi, ho bastantemente accennato che le diverse foggie di parlare nelle diverse località potevano essere un imbarazzo maggiore nei dibattimenti fuori dell'isola.

Chechè ne sia di ciò, io godo che l'onorevole deputato Tola mosso dalle considerazioni che ho accennato, sia da altre ancora sue particolari, convenga nel principio adottato dalla Commissione.

Solo mi occorre a nome della Commissione di confutare alcune osservazioni che furono fatte dall'onorevole guardasigilli.

Quanto alla Sardegna, egli dice, finchè sarà vigente l'attuale legislazione, gli inconvenienti temuti non si presenteranno. Risponderò che la Commissione ebbe in vista il caso in cui la legislazione attuale si cambi, alludendo alle leggi sull'organizzazione giudiziaria, ed a quanto lo stesso signor ministro presentandole riferiva.

Diffatti, nella sua relazione, il ministro non dichiarava già che fosse da abolirsi la sezione del magistrato d'Appello di Sassari, per ciò solo che si istituivano le assisie; ei non fece

dipendere la sussistenza o l'abolizione di tale sezione dal crearsi o no le assisie, ma bensì da che questa sezione non aveva lavoro sufficiente. E per ciò dimostrare espose che, fatto il computo delle cause civili e criminali che si spedivano e nella sezione di Sassari e nel magistrato d'Appello di Cagliari, non eravi lavoro corrispondente a quello del magistrato d'Appello di Nizza, e che perciò la sezione di Sassari fosse da abolirsi.

Ora io dico: la Camera, chiamata a deliberare sul progetto di legge relativo all'organizzazione giudiziaria, potrebbe adottare l'abolizione della sezione di Sassari per la ragione che l'onorevole guardasigilli ha adottata, e tuttavia non adottare le assisie, nel qual caso, che non è improbabile, sussisterebbero gli inconvenienti dalla Commissione accennati, e quelli dal deputato Tola riferiti, quando pure non sussistesse quello da questi pure rilevato, che cioè non può, in rigore di termini, considerarsi la sezione di Cagliari come un magistrato diverso da quello di Sassari. In una parola l'abolizione di tale sezione e l'istituzione o no delle assisie possono separatamente ammettersi, non dipendendo tali due disposizioni l'una dall'altra. Perciò pare ragionevole il sistema della Commissione, quando disse: non respingo l'idea di inviare ad un magistrato diverso anche le cause criminali, ma credo che ciò debba stabilirsi quando si sappia in modo preciso se in Sardegna si potranno mandare le cause criminali alla sezione di Sassari, ovvero se, abolita questa, vi saranno le assisie. Sarebbe perciò alquanto prematuro lo statuire sin d'ora in proposito; tanto più che inconvenienti gravi non potrebbero esservi nel ritardo, stantechè la legge sull'organizzazione giudiziaria è sottoposta alla Camera, che ha eletta una Commissione per esaminarla, la quale ha pressochè ultimato il suo lavoro.

L'onorevole guardasigilli ammise gli inconvenienti dalla Commissione accennati quanto alla Savoia, ma soggiunse che i casi d'annullamento dei dibattimenti furono pochi negli anni scorsi, e che perciò tali inconvenienti non sono valutabili.

A me sembra che, quando si ammette che vi sono inconvenienti che riflettono una porzione notevole di uno Stato, che possono colpire un numero considerevole di cittadini, si debbano, per quanto è possibile, evitare. Vero è che i dibattimenti annullati nel periodo di cinque o sei anni sono pochi, ma sono sempre sufficienti perchè si debba aver cura di evitarli. D'altronde nulla assicura che in un eguale periodo di tempo il numero dei dibattimenti annullati non possa divenir maggiore, sapendosi che ciò dipende da parecchie circostanze che non si possono sin d'ora prevedere. Allorchè sarà adottata dalla Camera la legge sull'organizzazione giudiziaria, allorchè si sarà provveduto per l'amministrazione della giustizia criminale, allora sarà il tempo opportuno di dichiarare ciò che si voglia o si possa fare relativamente alle sentenze che annullassero i dibattimenti. Giovami dunque ripetere che la Commissione non contrasta e non contrastò per nulla al sistema di massima, solo vorrebbe che quanto alle materie criminali si ritardasse a provvedere in occasione della organizzazione giudiziaria. Debbo in fine soggiungere che l'emendamento proposto allo scopo suindicato non è se non la conseguenza del mandato speciale venutogli dagli uffici; e, se è vero che gli uffici rappresentano l'opinione della Camera, la Commissione deve credere che la Camera riunita sarà per approvare l'emendamento dalla Commissione formulato.

AGNES. Io credo che si possa conciliare ogni cosa; ammetto il principio che informa il progetto del Ministero, cioè